

**CONVENZIONE TRA LA BANCA POPOLARE VOLKSBANK CON LA  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND) AD OGGETTO LA  
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE SOCIETA'  
CALCISTICHE DILETTANTI PER L'ISCRIZIONE AI VARI  
CAMPIONATI,**

tra

Il Sig. Fabrizio Galli Zugaro, nato a Roma il 24 luglio 1963, domiciliato per la carica in Marostica, Palazzo del Doglione Corso Mazzini n. 84 il quale interviene nella sua qualità di Direttore Commerciale Polo Veneto e in rappresentanza della Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa (Volksbank), con sede in Bolzano, via del Macello 55, iscritta al n. 00129730214 del registro Imprese di Bolzano, Iscrizione Albo Enti Creditizi n. 36301.0 codice fiscale 00129730214, di seguito indicata semplicemente "Banca";

e

Il Dott. Giuseppe Ruzza nato a Venezia il 29 settembre 1949 domiciliato per la carica in Marghera (Venezia), Via della Pila n. 1, il quale interviene nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, codice fiscale 08272960587 di seguito indicata semplicemente con "LND"

**PREMESSO**

che sono intervenuti accordi tra la Banca e LND per fornire opportuni strumenti creditizi, a particolari condizioni, per l'iscrizione da parte delle società calcistiche affiliate ai campionati di appartenenza.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 - Possono accedere all'iniziativa di cui alla presente convenzione le società calcistiche dilettantistiche aventi sede legale negli stessi comuni o quelli limitrofi a quelli di competenza della Banca e ove la Banca ha proprie Filiali e/o sportelli. A tal proposito si precisa che la Banca è presente nelle Regioni Trentino Alto Adige e Veneto come da elenco disponibile sul sito della Banca ([www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)).

Art.2 – Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di €uro 10.000,00 (diecimila) dovrà essere assistito da valide garanzie fideiussorie da parte del presidente e/o membri dell'Associazione Sportiva.

Art.3 – Le domande dovranno essere indirizzate alla Banca dalla Società calcistica interessata, allegando la lettera di richiesta di iscrizione al campionato di competenza.

Art.4 – Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario con scadenza massima 10 mesi; il rimborso verrà regolato mediante rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi e regolato al tasso di interesse variabile pari ad uno spread del 2,75% (due virgola settantacinque per cento) applicato all'Euribor 6 mesi "365" flat con minimo 0 (ogni qual volta il valore del parametro dovesse risultare negativo, esso sarà considerato pari a zero e verrà quindi applicato un tasso minimo pari allo spread pattuito), dal richiedente mediante piano di ammortamento. Il tasso di interesse di cui sopra applicato dalla Banca, potrà essere rivisto e modificato ogni 12 mesi, entro il 30 giugno di ogni anno. Resta ferma l'applicazione delle altre condizioni economiche abitualmente applicate sui mutui chirografari, come da foglio informativo pubblicato.

Art.5 – L'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite accredito, della somma richiesta, in conto corrente intestato alla Società e acceso presso la Banca. Quest'ultima (la società) provvederà ad effettuare ordine irrevocabile di bonifico su un conto corrente intestato alla Lega Nazionale Dilettanti della somma necessaria per l'iscrizione al campionato di competenza. Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Banca nel caso di inadempimento di quest'obbligo gravante sulla società.

Art.6 – I finanziamenti verranno concessi ed erogati secondo le leggi vigenti nonché secondo le norme statutarie e regolamenti della Banca , ai cui organi amministrativi è demandato il giudizio insindacabile sulla concedibilità o meno del finanziamento richiesto.

Art.7 – Alla Banca spetta comunque il diritto di recedere con congruo preavviso, qualora ne ravvisi l'opportunità a proprio insindacabile giudizio, secondo le norme, i modi e i termini di legge, dai finanziamenti posti in essere, nonché provvedere a quelle iniziative che riterrà più opportune per la tutela dei propri diritti di credito e per il recupero di quanto ad essa dovuto in linea capitale, interessi e spese.

Art.8 – La presente convenzione ha validità per un anno. La Banca stipulante si impegna comunque a procedere al rinnovo su semplice richiesta della LND che deve essere inoltrata 45 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

In qualunque momento ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

In presenza di giustificato motivo le parti, dandone pronta comunicazione,  
hanno facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Banca Popolare dell'Alto Adige  
Soc. coop. pa



LND

